

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 16 aprile 2019

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamato il parere espresso sul testo del disegno di legge, in data 9 aprile 2019;
considerati in particolare gli emendamenti:

- 13.0.3 e 19.0.2, volti a novellare l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), introducendo il rispetto della condizione di reciprocità nell'autorizzazione che la Banca d'Italia concede alle banche dei Paesi terzi affinché possano operare in Italia senza stabilirvi succursali;

- 16.0.1 che prevede misure di incentivo fiscale all'assunzione o al lavoro autonomo di lavoratori che rientrano in Italia, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*;

- 19.0.3 che prevede modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante adeguamento al regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di contabilità societaria;

- 13.0.2 che introduce incentivi alle aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni, richiamando l'autorizzazione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

- 19.0.5 e 13.0.3, volti a introdurre, nell'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), un comma che ammette alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato le casse depositi e prestiti degli altri Stati membri, con l'esclusione del Regno Unito (articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento);

valutata la compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente osservazione:

L'emendamento 13.0.1 prevede la possibilità di autorizzare imprese che realizzano prodotti o servizi innovativi, all'esercizio di attività riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, in deroga alla normativa europea, per un periodo di prova di 36 mesi e con la possibilità della disapplicazione delle normative di vigilanza non europee.

A tale riguardo si ricorda che il regolamento 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma consente,

all'articolo 9, paragrafo 2, di derogare al divieto previsto per le persone o imprese che non sono enti creditizi, di effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico, nei casi espressamente stabiliti dal diritto nazionale, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.

Similmente, per quanto riguarda le attività nel settore finanziario, la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma stabilisce all'articolo 2 una serie di esenzioni dall'applicazione della normativa e all'articolo 3 la possibilità per gli Stati membri di non applicare la normativa ad una serie determinata di casi soggettivi e a determinate condizioni.

Infine, anche per l'attività assicurativa, la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*Solvency II*), non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma stabilisce alla sezione 2 una serie di esenzioni dall'applicazione della normativa.

Si ritiene, quindi, che l'emendamento 13.0.1, nel prevedere il periodo di prova di 36 mesi, debba stabilire in modo esplicito il rispetto delle rispettive normative europee di riferimento.

Ettore Antonio Licheri